SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 446)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSSUTTA, BERTI, BONAZZI, CALICE, CANETTI, DE SABBATA, GRANZOTTO, GRAZIANI, GROSSI, MAFFIOLETTI, MARSELLI, MODICA, OTTAVIANI, PERNA, POLLASTRELLI, SEGA, STEFANI e VITALE Giuseppe

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1979

Provvedimenti per la finanza locale per il 1980

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge — per il quale i proponenti solleciteranno la procedura d'urgenza — si limita ad affrontare i provvedimenti di finanza locale per i bilanci comunali e provinciali del 1980, al fine di consentire una sua sollecita approvazione.

Le ragioni per cui il progetto viene presentato (nonostante le misure in materia che il Governo ha proposto, parte in sede di « legge finanziaria » e parte in sede di particolare disegno di legge) sono ragioni che attengono sia a problemi di metodo, sia a problemi di merito.

Sul piano del metodo, le associazioni unitarie degli enti locali avevano sollecitato il Governo a non ripetere l'esperienza negativa dell'anno passato con la frantumazione dei provvedimenti in due tronconi e l'inserimento di gran parte della disciplina della finanza locale in sede di « legge finanziaria », che dovrebbe, invece, farsi carico delle

sole compatibilità generali e non può introdurre una nuova disciplina, richiamandosi alla sola facoltà di operare modifiche e integrazioni a disposizioni esistenti. Le conseguenze che ne erano derivate avevano inciso negativamente e sul piano dei tempi (appesantimento dell'iter legislativo e, quindi, slittamento dei termini per i bilanci degli enti locali) e sul piano della organicità delle misure (che sarebbe stata ovviamente maggiore se il Parlamento avesse potuto esaminare le misure stesse in un unico contesto). Il suggerimento venuto dalle associazioni unitarie alla luce di questa passata esperienza non è stato tenuto in alcun conto. Di qui il presente disegno di legge, con il quale si intende porre il Parlamento in condizione di esaminare le misure di finanza locale per il 1980 in un unico provvedimento e con procedura accelerata per consentire agli enti locali di approntare rapidamente i bilanci del prossimo esercizio.

Sul piano del merito, la proposta trae origine dal fatto che le posizioni delle associazioni unitarie degli enti locali sono state disattese anche sotto il profilo dei contenuti.

Fondamentalmente, il progetto ricalca le elaborazioni predisposte dall'ANCI, che — specie con alcune prime misure di riequilibrio — si fanno carico di anticipare taluni elementi della riforma della finanza locale ormai improcrastinabile.

Per il resto, le modifiche che si propongono, rispetto alla disciplina per i bilanci del 1979, riguardano fondamentalmente:

- 1) l'adeguamento del limite consentito per l'incremento della spesa per beni e servizi e per il disavanzo derivante dai servizi pubblici di trasporto;
- 2) la rivalutazione delle entrate spettanti a comuni e province;
- 3) la disciplina del personale per spingere avanti il processo di ristrutturazione degli enti locali e recuperare, in pari tempo, le flessibilità necessarie per l'adeguamento delle strutture organizzative e l'elevazione della qualificazione del personale in relazione alle nuove funzioni e ai nuovi compiti;
- 4) il completamento della operazione di risanamento delle situazioni debitorie pregresse mediante una generale e straordinaria revisione dei residui e una graduale copertura degli eventuali disavanzi che restano.

Le proposte hanno costituito già oggetto di ampio dibattito nel Convegno di Viareggio e sulla stampa, e non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Ci preme solo sottolineare un punto: quello delle proposte sugli incrementi di spesa e sugli incrementi di disavanzo per i servizi di trasporto.

Tali proposte si fondano sul presupposto che, se si vuole mantenere ferma una linea di equilibrio dei bilanci, è necessario tenere realisticamente conto della effettiva crescita dei costi. Si è ritenuto perciò indispensabile recuperare, almeno in parte, il rilevante divario maturato tra incrementi di spesa ammessi per i bilanci e incrementi dei costi effettivamente realizzatisi negli ultimi due anni (1978-79) mediante una rivalutazione della parte dei bilanci 1979, relativa a beni, servizi e trasferimenti, pari al 5 per cento.

L'importo derivante da tale rivalutazione è relativamente modesto, ma esso è assolutamente indispensabile per evitare il ricostituirsi di nuovi disavanzi.

Raccomandiamo il disegno di legge all'attenzione dei colleghi ai fini di un suo urgente esame ed esprimiamo la più ampia disponibilità a ricercare un accordo con le altre forze politiche democratiche che consenta di regolare tempestivamente, in modo coerente col processo di riforma della finanza locale avviato dal 1977 e con le proposte avanzate dall'ANCI, questo essenziale aspetto della vita delle istituzioni locali e, quindi, dell'ordinamento democratico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 viene deliberato, in pareggio, entro il 31 gennaio 1980.

La relativa deliberazione, corredata del bilancio e del certificato di cui al successivo articolo 17, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i 20 giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'esercizio 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

- a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, nonchè per i comuni del Centro-Nord classificati montani, del 25 per cento:
- b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto dell'aumento del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo;
- c) oltre alle erogazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo è corrisposto il 70 per cento delle somme erogate per l'anno 1979, in applicazione dell'articolo 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante è corrisposta ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978.

Per il versamento degli importi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 3.

Con le stesse modalità di cui al precedente articolo 2 sono corrisposte somme ai comuni per il finanziamento delle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai comuni stessi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'esercizio 1980, è attribuita a ciascun comune una somma pari a lire 3.800 per ogni abitante e a lire 4.200 per ogni ettaro di superficie.

Per i comuni del Mezzogiorno tali somme sono elevate a lire 7.250 per ogni abitante e lire 6.500 per ogni ettaro di superficie.

Con separato provvedimento saranno regolati i rapporti finanziari con le Regioni.

Art. 4.

A favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti è istituito nel bilancio dello Stato un apposito fondo, per investimenti pari a lire 100 miliardi per il 1980, lire 150 miliardi per il 1981 e lire 200 miliardi per il 1982.

Il fondo predetto è utilizzato prioritariamente per la costruzione e l'ammodernamento delle opere relative agli acquedotti, fognature, edilizia scolastica ed impianti per servizi a favore dell'infanzia, con precedenza alle richieste dei comuni comunque associati in applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La quota del fondo attribuita a ciascuna Regione è stabilita con decreto da emanarsi dal Ministero dell'interno entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, in

proporzionale al numero dei comuni inferiori a 5.000 abitanti e della popolazione complessiva dei comuni stessi.

Il fondo è ripartito in base a piani di ripartizione formati dalla Regione, sentite le sezioni regionali dell'ANCI, su domanda e preventivi di massima — comprensivi delle spese di progettazione — presentati dai comuni interessati entro il termine perentorio di 60 giorni da quello di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma.

La effettiva erogazione delle somme è effettuata direttamente ai comuni da parte del Ministero dell'interno dietro semplice presentazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo.

In mancanza dei piani di ripartizione regionali, provvede direttamente il Ministero dell'interno, sentita l'ANCI.

Art. 5.

Sono prorogate per l'anno 1980 le disposizioni in materia di tributi dei comuni e delle province previste dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, che tendano a realizzare l'equilibrio fra il gettito complessivo della tassa e il costo del relativo servizio. Nel caso in cui i provvedimenti riguardino aumenti tariffari, questi non potranno complessivamente superare limiti corrispondenti al 30 per cento del gettito conseguito nell'anno 1977.

Le deliberazioni per l'applicazione, per l'anno 1980, dell'aumento dell'imposta sui cani e, ove del caso, delle tasse per i rifiuti solidi urbani devono essere adottate dai consigli comunali entro il 29 febbraio 1980. La misura dei tributi con le stesse stabilita si applica con decorrenza 1º gennaio 1980.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 6.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai successivi articoli 11 e 12 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 5 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980.

Art. 7.

Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui all'articolo 2, secondo comma, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al precedente articolo 6, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

Gli incrementi suppletivi di spesa di cui al precedente comma sono destinati dai comuni sopra specificati a fronte dei fabbisogni derivanti dall'attivazione di nuove opere e servizi entrati in funzione nell'anno 1979 o che saranno attivati nell'esercizio 1980, mediante iscrizione separata degli stessi in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio. Le somme così evidenziate, non utilizzate entro l'esercizio per i fini a cui sono vincolate, sono destinate ad investimenti, con priorità per la costruzione e manutenzione delle opere di acquedotto, fognatura ed edilizia scolastica.

Art. 8.

Nel complesso delle spese correnti di cui al precedente articolo 6, soggette ad incremento percentuale, sono comprese quelle attinenti alle funzioni già esercitate dallo Stato, dalle Regioni e da enti disciolti, attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti. Dette spese, oltre a quelle già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore all'importo dei trasferimenti di risorse all'uopo effettuati a favore dell'ente a norma dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 9.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel precedente articolo 6 sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

- a) dai comuni e dalle province per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;
- b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto dal secondo comma del successivo articolo 17 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero degli elettori (tenendo conto anche degli oneri derivanti dalle elezioni degli organi circoscrizionali) ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980, in eccedenza al limite complessivamente stabilito per le spese correnti.

Art. 10.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale comprendono tutti gli oneri previsti per l'esercizio 1980 in dipendenza degli accordi a carattere nazionale appro-

vati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Al finanziamento della spesa occorrente per la corresponsione, nell'anno 1979, al personale dipendente di una somma *pro capite*, secondo accordi nazionali approvati a norma di legge, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, entro il 31 marzo 1980.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale, di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale per l'esercizio 1980 è altresì iscritto il fondo di cui al successivo articolo 22, quarto comma.

Art. 11.

Le previsioni di spesa per gli interessi passivi saranno determinate tenendo conto esclusivamente:

- a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;
- b) delle quote di interessi relative a mutui nonchè degli oneri di prefinanziamento e di preammortamento che faranno carico all'esercizio 1980 in relazione a quanto stabilito dall'articolo 5 e dal nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
- c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Per gli interessi passivi per prefinanziamenti sui mutui concessi per investimenti restano in vigore, per l'anno 1980, le norme stabilite dal nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi per i servizi di trasporto comunque gestiti non potranno subire incrementi percentuali superiori a quelli previsti nel precedente articolo 6. Tali incrementi sono applicati all'ammontare della perdita o del contributo iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1979, previamente rivalutato, ai soli effetti della determinazione del disavanzo ammesso per l'esercizio 1980, nella misura del 5 per cento.

Per i maggiori oneri che le aziende speciali di trasporto debbono fronteggiare per l'anno 1979 in conseguenza di accordi sindacali nazionali si applicano le disposizioni del comma tredicesimo dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 13.

Lo stanziamento per il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 per le aziende appartenenti alle categorie individuate con il decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 14.

Le spese relative ai servizi a carattere produttivo gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980, nella misura corri-

spondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, al di fuori dei limiti fissati dal precedente articolo 6.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 15.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali, le spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera — ivi comprese quelle di personale — per le funzioni di fatto esercitate dai comuni e dalle province, sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione per l'anno 1980 in misura pari a quella prevista per l'anno 1979, incrementata dei maggiori oneri per le spettanze di personale e per mutui e prestiti, nonchè degli indici di maggiorazione del 13 e del 15 per cento per l'acquisto di beni e servizi rispettivamente per gli enti appartenenti al Centro-Nord e quelli appartenenti al Mezzogiorno.

Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione — senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli — nella rubrica relativa all'assistenza sanitaria e farmaceutica istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Contestualmente ed in aggiunta alle entrate di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrate di pari ammontare in relazione ai finanziamenti regionali derivanti dal fondo sanitario nazionale secondo la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le spese ed entrate così iscritte nei bilanci comunali e provinciali saranno evidenziate anche in sede di certificazione prescritta a norma del successivo articolo 17, allegando al certificato stesso una specificazione delle anzidette spese per gli anni 1979 e 1980,

distintamente per classificazione funzionale ed economica.

Entro il 31 marzo, le Regioni debbono determinare, per ciascun comune, l'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del fondo sanitario nazionale ad esse attribuita e la tempestiva erogazione in rate trimestrali anticipate.

Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai precedenti commi, dovranno essere previste tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero dell'interno, con riferimento alle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979, provvederà ad effettuare trattenute a conguaglio, per ciascun comune e ciascuna provincia, in conformità a quanto sarà stabilito con il decreto previsto dal successivo articolo 17.

Art. 16.

In deroga all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli enti locali possono utilizzare integralmente le economie di spesa e le maggiori entrate proprie anche ai fini dell'incremento degli stanziamenti del bilancio 1979 relativi a beni, servizi e trasferimenti.

Con effetto dal 1º gennaio 1980, s'intende cessata ogni efficacia del primo comma dell'anzidetto articolo 3.

Art. 17.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali approvati ai sensi di legge è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal

segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'ANCI e l'UPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro, alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente, entro 10 giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 2, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

Art. 18.

Entro i limiti massimi delle dotazioni numeriche di personale determinati in base a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 — esclusi i lavoratori stagionali — e degli incrementi deliberati in forza di quanto consentito dai successivi commi dello stesso articolo 5, i comuni, le province e i consorzi, il cui piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati, dopo l'avvenuto inoltro del piano stesso alla predetta Commissione, a provvedere:

- a) all'adozione dei provvedimenti di immissione degli avventizi nei posti previsti dal piano, con l'osservanza delle norme stabilite dal quarto comma del predetto articolo 5:
- b) all'adozione dei provvedimenti previsti dal quinto comma di detto articolo 5 con l'obbligo di procedere al collocamento in ruolo del personale in posizione soprannumeraria appena intervenuta l'approvazione definitiva del piano generale di riorga-

nizzazione, prima di procedere alle assunzioni consentite dal terzo comma del presente articolo;

c) all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti entro i limiti suddetti, considerando a tal fine efficaci le qualifiche ed i corrispondenti livelli retributivi previsti dal piano di riorganizzazione generale. Le norme di cui alla presente lettera c) si applicano anche alle aziende speciali.

Nella determinazione dei limiti massimi delle dotazioni numeriche e nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma non si tiene conto del personale trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende speciali, dopo che i piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi avranno ottenuto la definitiva approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati a procedere, fino dall'anno 1980, ad assunzioni di nuovo personale fino al massimo del 50 per cento del maggior numero dei posti d'organico previsti dal piano approvato, rispetto ai limiti complessivi determinati in conformità di quanto stabilito dai precedenti commi.

Con l'esercizio 1981 gli enti e le aziende suddette potranno completare la copertura di tutti i posti disponibili entro i nuovi limiti fissati dalle dotazioni complessive del piano generale di riorganizzazione approvato.

Le maggiori spese di personale derivanti dalla copertura dei nuovi posti consentiti per l'anno 1980 dal presente articolo sono portate in aumento del costo del personale nei bilanci di previsione di tale esercizio e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità fissate nel decreto previsto dall'articolo 17 della presente legge.

Art. 19.

I comuni, le province, i consorzi, che abbiano adottato il piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi, possono procedere, nell'anno 1980, ad ampliamenti della

pianta organica stabilita nel piano di riorganizzazione per le dotazioni necessarie ad assicurare il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980, e per lo svolgimento delle funzioni relative al concorso dei comuni nell'accertamento tributario.

Ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che abbiano adottato i loro piani generali di riorganizzazione e che si associno, mediante convenzione, per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, per la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili mediante l'uso comune di elaboratori elettronici, nonchè per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, è consentito di procedere ad assunzioni di personale in eccedenza ai limiti fissati dalla presente legge sempre che il numero del personale da assumere non sia superiore a una unità per ogni 5.000 abitanti della popolazione complessiva dei comuni associati. Il personale previsto nel presente comma è iscritto nella pianta organica del comune che, fra quelli associati, ha la popolazione maggiore. La ripartizione degli oneri del personale è regolata dalla convenzione che a tali effetti ha carattere permanente.

Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono soggette al solo controllo del competente organo regionale.

Ogni altra modifica delle piante organiche deliberata nell'anno 1980 dagli enti locali indicati al primo e al secondo comma del presente articolo, che determini l'aumento delle dotazioni numeriche nelle stesse complessivamente previste, comporta l'obbligo di adottare un piano di adeguamento che verifichi il quadro generale degli uffici e dei servizi in base agli elementi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed è soggetta alle procedure fissate dal successivo quinto comma di tale articolo.

Dopo il favorevole esame di tali piani da parte della Commisisone centrale per la finanza locale, per la copertura dei nuovi po-

sti istituiti si osservano le aliquote annuali previste dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18.

Per le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo si procederà in conformità all'ultimo comma del precedente articolo 18.

Ferma l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191, i piani di riorganizzazione adottati successivamente al 28 febbraio 1979 e che abbiano previsto profili e qualifiche professionali diverse da quelle del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 191 sono validi sino all'approvazione ai sensi di legge del nuovo accordo contrattuale.

I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo contrattuale, provvedono, se del caso, ad adeguare i piani di riorganizzazione in conformità all'accordo stesso.

Art. 20.

Fino al 30 aprile 1980 le assunzioni di nuovo personale da parte delle province, dei comuni, dei consorzi e delle rispettive aziende che non abbiano adottato il piano generale di riorganizzazione restano vincolate dai limiti e dalle modalità fissati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. I limiti stabiliti da tali norme sono ridotti del numero del personale trasferito dagli enti alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Trascorsa tale data, gli enti che non avranno adottato e trasmesso all'organo regionale di controllo il piano generale di riorganizzazione non potranno effettuare nuove assunzioni di personale per la copertura dei posti che si renderanno comunque vacanti.

Le deliberazioni adottate in difformità a quanto stabilito dai precedenti commi sono nulle di diritto e comportano responsabilità per gli amministratori che diano ad esse esecuzione.

Art. 21.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze derivanti dalla istituzione di nuovi servizi o dall'ampliamento dei servizi esistenti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, non aumenti la incidenza percentuale di esso rispetto alle entrate accertate nel 1979.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 22.

Tutte le assunzioni di nuovo personale consentite dalla presente legge debbono avvenire soltanto attraverso pubblici concorsi, ai quali si applicano le norme stabilite nel ventesimo comma dell'articolo 5 del decretolegge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979 n. 3. Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili si applicano le norme del ventunesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

E consentito il mantenimento in servizio del personale non di ruolo, assunto entro la data del 30 settembre 1978 e tuttora in servizio, fino al momento dell'adozione dei provvedimenti di collocamento in ruolo previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

È altresì consentito il temporaneo mantenimento in servizio del personale non di ruolo, assunto nel periodo 1º ottobre-31 dicembre 1978 e che risulti tuttora in servizio,

fino al momento in cui si concludono i concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti negli organici previsti dal piano generale di riorganizzazione soggetto al solo controllo del competente organo regionale o dei quali è consentita la copertura mediante concorso dalla norma di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 18.

Fra le spese di personale previste nel bilancio dell'esercizio 1980 è consentito agli enti di iscrivere un fondo per gli oneri aggiuntivi a quelli derivanti da quanto previsto ai precedenti secondo e terzo comma, relativi alle prestazioni lavorative di carattere occasionale, saltuario, a tempo parziale e per supplenze nonchè per i rapporti direttamente convenzionati con prestatori di opera professionale. L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazioni, incrementata del 14 per cento, al netto delle eventuali spettanze per indennità integrativa speciale da computarsi a norma del precedente articolo 10, terzo comma.

Entro il limite fissato da tale fondo gli enti potranno continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè, per quest'ultime, gli incarichi temporanei conferiti non abbiano durata superiore a sei mesi, trasconsi i quali il rapporto di lavoro è risolto di diritto. Tale limite non si applica nei casi di supplenza del personale addetto ai servizi sociali, d'istruzione per l'infanzia e di assistenza agli anziani, assente dal servizio; la durata di tali supplenze non può comunque superare il periodo di assenza del dipendente supplito.

Tutto il personale ad incarico temporaneo, cessato dal servizio, non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto.

Per le assunzioni a tempo determinato delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili si applicano, in luogo delle norme previste dal presente articolo, le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Nell'anno 1980 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavo-

ratori superiore a quello in servizio nell'anno 1976.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione della presente legge sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Art. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 le norme generali relative al pagamento dei contributi, dovuti dai comuni e dalle province alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza, ed alla corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti dei predetti enti sono sostituite con quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

L'indennità premio di fine servizio di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, è determinata per il personale che presta servizio presso i comuni, le province ed i consorzi dei quali tali enti fanno parte, collocato a riposo dal 1º gennaio 1980, nella misura e con le modalità previste per l'indennità di buonuscita del personale dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed all'articolo 59 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, non convertito in legge.

Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è confermato il divieto ai comuni, alle province e ai loro consorzi di concedere, a qualsiasi titolo, integrazioni o trattamenti supplementari di fine servizio.

Con decreto del Ministro del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, saranno fissati gli adeguamenti dei contributi previdenziali necessari per la copertura della maggiore spesa.

In tale decreto saranno stabilite le nuove modalità ed i termini per la presentazione delle istanze e per la liquidazione delle indennità predette prevedendo il decentramento delle relative competenze in sede provinciale.

Art. 24.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Con effetto dal 1º gennaio 1980 tali avanzi, così come i saldi attivi delle gestioni di servizi condotti in economia dai comuni e dalle province, sono esenti dall'IRPEG, dall'ILOR e da ogni altra imposta statale sul reddito.

Tale esenzione si applica anche per i risultati attivi di gestione degli esercizi 1979 e precedenti, per i quali le imposte non siano state iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti che all'uopo verranno designati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 26.

Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

- a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;
- b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:
- ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui dal consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;
- non pagate, relative agli esercizi 1977 e precedenti, ordinate e dovute per esigenze di funzionamento dell'ente, ancorchè formalmente non perfezionate. L'approvazione dell'elenco avviene, ad ogni effetto, a sanatoria, sostituisce il provvedimento di liquidazione della spesa ed autorizza l'inclusione delle somme dovute nel conto consutivo 1979 e nella contabilità dei residui per l'anno finanziario 1980;
- impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979;
- iscritte fra le partite di giro ed effettivamente dovute a terzi per gli esercizi 1979 e precedenti.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla Regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto sentite l'ANCI e l'UPI.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 28 febbraio 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 27.

Le Regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito

il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le Regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma.

Alla copertura di tali passività sarà provveduto in un triennio mediante specifici stanziamenti del fondo sanitario nazionale.

Art. 28.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168 é elevato di 10 volte.

Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il limite della competenza della giunta municipale è fissato in lire 2.500.000.

Art. 29.

I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'UPI - Unione province italiane, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni ed enti montani, che devono essere corrisposti dagli enti locali associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Art. 30.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede con apposito capitolo di lire 13.050.000.000 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 100 miliardi previsto dall'articolo 4 si provvede, per l'anno 1980, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, maggiorando le operazioni stesse per oneri relativi all'anno 1980.